



N E X T A

MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO – MOI-PG

BUREAU VERITAS NEXTA SRL



N E X T A

MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO

Parte generale

di

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

(ex. D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e s.m.i)

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

Versione	Delibera del	Contenuto
REV_01	16/02/2012	Prima emissione
REV_02	15/07/2015	Aggiornamento della Prima Versione a seguito delle modifiche normative intervenute e revisione della Mappa dei rischi
REV_03	25/05/2023	Aggiornamento del Modello Organizzativo e Revisione della Mappa dei Rischi
REV.04	26/01/2024	<p>Aggiornamento a seguito delle novità legislative introdotte rispetto all'ultima versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di NEXTA. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none">a) L. 9 marzo 2022, n.22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".;b) D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing;c) L. 9 ottobre 2023 n. 137 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione";d) Legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL****SOMMARIO**

1	NORMATIVA	4
2	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	30
3	MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO	31
3.1	Struttura del Modello	32
3.2	Modalità di integrazione del Modello	32
3.3	Funzione del Modello.....	32
4	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	33
5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.....	35
6	ORGANISMO DI VIGILANZA	37
6.1	Istituzione e profilazione dell’OdV.....	37
6.2	Funzioni e poteri dell’OdV.....	38
6.3	Reporting nei confronti degli organi societari.....	39
6.4	Verifiche periodiche	39
7	PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI	39
8	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	41
9	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO.....	41
10	SISTEMA DISCIPLINARE.....	42
10.1	Principi generali	42
10.2	Infrazioni dei membri degli Organi sociali.....	44
10.3	Infrazioni dei Dirigenti	45
10.4	Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati	45
10.5	Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners.....	47
10.6	Principi procedurali.....	47
10.7	Rinvio.....	48
11	SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	48
11.1	Selezione	48

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

11.2	Informazione e formazione	50
12	OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE	50
13	SELEZIONE E INFORMATIVA A FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER	50
13.1	Selezione	50
13.2	Informativa e pubblicità	51
14	Obblighi di fornitori, consulenti e partner	51

1 NORMATIVA

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 ("D.lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato ed ancorché definita "amministrativa", sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità "para-penale".



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal “deficit organizzativo” dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (“Reati”), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere irrogate anticipatamente anche in sede cautelare.



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il c.d. catalogo dei reati-presupposto alla data di revisione del presente documento include le seguenti tipologie:

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Turbata libertà degli Incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art 353 – bis c.p.).

L'art. 24 è stato, da ultimo, riformato con la Conversione in Legge del D. L. 10. Agosto 2023 recante "*disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*" che ha previsto l'introduzione nel succitato articolo 24, delle fattispecie di cui agli artt. 353 e 353 – bis del Codice Penale.



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'**art. 25-bis**, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", poi modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99 che ha altresì introdotto l'**art. 25 bis 1**, Delitti contro l'industria e il commercio.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

Introdotta dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 con riferimento ad una serie di fattispecie di cui al Codice penale espressamente richiamate.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Introdotta dal D.lgs. 15 luglio 2009 n. 94.

I reati societari (art. 25 ter, successivamente modificato ed integrato)

Il D.lgs. n. 61/2002 ha introdotto la punibilità dei c.d. reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Talune fattispecie sono state oggetto di successive modificazioni legislative o anche di abrogazione.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (poi abrogato)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) (poi abrogato)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) (poi modificato)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

In relazione ai summenzionati reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive.

L'Art. 25 – ter è stato di recente modificato con **decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19** ("Decreto"), che ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla **Direttiva (UE) 2019/2121** ("Direttiva"), volta ad armonizzare il diritto dell'Unione in tema di operazioni di trasformazione, fusione e scissione a carattere transfrontaliero.

L'Art. 54 del D.Lgs 19/23 introduce infatti nell'ordinamento penale il **nuovo reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"**, che punisce il comportamento di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa introdotta in attuazione delle disposizioni eurounitarie – "*formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti*" al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite.

Nell'ottica di rafforzare il contrasto a fenomeni illeciti che possano verificarsi nell'ambito di tali operazioni, il successivo art. 55 prevede inoltre ad **inserire il nuovo reato nell'elenco dei "Reati societari" richiamati dall'art. 25-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 231 del 2001**, dai quali può derivare una responsabilità "amministrativa" dell'ente nel cui interesse e vantaggio sia stato commesso l'illecito, prevedendo altresì – in caso di condanna – l'applicazione in capo quest'ultimo di una sanzione pecuniaria (da centocinquanta a trecento quote).

BUREAU VERITAS NEX TA SRL

Il **catalogo dei reati-presupposto di cui al d.lgs 231/01 viene così ad essere nuovamente ampliato** su impulso di matrice sovranazionale, con conseguenti oneri in capo agli enti che risultino interessati dalle disposizioni normative di nuova introduzione.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

Richiama fattispecie penali relative allo sfruttamento delle persone e alla prostituzione e pedopornografia.

Market abuse (art. 25 sexies)

Introdotta dalla legge n. 62/2005 prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di Abuso di informazioni privilegiate e di Manipolazione del mercato.

Inoltre, la legge n. 146 del 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha esteso l'applicazione del decreto 231 ai reati di **criminalità organizzata transnazionale**. Tali disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi conseguenti ai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio della giustizia. Inoltre, nel D.lgs. n. 231 – art. 25 octies si è data attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Da ciò scaturisce che l'ente potrà essere punito per reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se avvenuti in ambito nazionale a patto che ne derivi un interesse o vantaggio della società stessa.

Sicurezza e Igiene sul lavoro (art. 25 septies)

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa della società ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Tale integrazione rende necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, quale sezione del Modello 231, espressamente rivolto (cfr. art. 30, TUSL D.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita ed orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione qualificabile come controllo tecnico-operativo e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)

Introdotta dal D.lgs. n. 231/2007.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

Introdotta dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99 con richiamo di numerose fattispecie di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Reati ambientali (art. 25 undecies)

Introdotta dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

Reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

Introdotta dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

La **Legge 190 del 6 novembre 2012**, inoltre, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.lgs. 231/2001:

- inserimento, all'art. 25 D.lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.);
- inserimento, all'art. 25-ter D.lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.). In particolare, è prevista la **responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per la fattispecie prevista dal terzo comma** del nuovo art. 2635 c.c..

Decreto legge 93 del 14 agosto 2013

Inoltre, con decreto legge 93 del 14 agosto 2013 è stata introdotto la seguente modifica al D.lgs. 231/01:

" All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "; 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché" dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "

L'articolo 9 ha innanzitutto introdotto una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica (640-ter del codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni di reclusione e da 600 a 3.000 euro di multa.

Scopo normativo, secondo la relazione della Cassazione, è l'ampliamento della tutela dell'identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi online e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità.

La medesima norma ha poi inserito detto reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 del Dlgs 231/2007), nonché i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della Privacy previsti dal D.lgs 196/2003 - e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante - nel catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del Dlgs 231/2001.

Il d.l. risulta decaduto in quanto non è stato convertito in legge entro i 60 gg. dalla intervenuta sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (agosto 2013).

Legge n. 186 del 15 dicembre 2014

La legge in questione – recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio”*, introduce il reato di autoriciclaggio. Nel testo, come detto, anche la previsione del nuovo articolo 648 ter¹ che introduce nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio. Il legislatore, nello specifico, ha previsto due soglie di punibilità legate alla commissione di tale fattispecie criminosa: una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro per chiunque, *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena viene ridotta da uno a quattro anni di carcere, e a una multa da 2.500 Euro a 12.500 Euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La punibilità riguarda il solo reimpiego di denaro o altre utilità in attività economico-finanziarie e non anche i fondi destinati all'utilizzazione e al godimento personale.

Legge 22 maggio 2015 n.68 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*

Il 19 maggio 2015, inoltre, il Senato ha definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B e reso così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Le modifiche implementano il catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

In sintesi, si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

BUREAU VERITAS NEX TA SRL

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452- quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

La Legge 27 maggio 2015 n. 69

Il 15 giugno 2015 sono entrate in vigore le novità in materia di reati societari.

Questa volta si tratta della modifica all'art. 25-ter, che recepisce le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali, introdotte dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Le novità sul reato presupposto riguardano:

Diversa qualificazione del reato: la condotta qualificante il reato è oggi, la consapevole esposizione per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

Aumento della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote;

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote;

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Legge 17 ottobre 2017, n. 161

La legge, c.d. Codice Antimafia, modifica l'art. 25 duodecies del D.lgs 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare" ed introduce nuovi reati presupposto relativi al finanziamento o all'effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello stato e all'ingresso illegale nel territorio dello stato, con aumento delle pene laddove tali ingressi siano connessi al fine di reclutare persone destinate alla prostituzione ed allo sfruttamento sessuale, o riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite.

Legge 20 novembre 2017, n. 167 – Legge Europea

In data 20 novembre 2017 è stata emanata la legge Europea che introduce l'articolo 25 terdecies "Razzismo e xenofobia" che recepisce i reati presupposto di cui alla Legge 13 ottobre 1975 n. 654 per la propaganda, l'istigazione e l'incitamento e sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

Legge 30 novembre 2017, n. 179 disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Si precisa che le succitate disposizioni sono abrogate a seguito dell'intervento del governo che – sollecitato dalla *Direttiva UE 2019/1937* – ha inteso raccogliere, nell'atto di recepimento – **D.Lgs. 24/2023 – in un unico testo normativo, l'intera disciplina del Whistleblowing.**

A norma dell'art. 2 del succitato decreto, lett. p) e q), sono definiti:

A) «Soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente,



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

B) «Soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1. Hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. Rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (settore dei servizi finanziari od ove siano esposti al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
3. Sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

La Società rientra tra i soggetti destinatari della normativa in commento.

Le modalità di attuazione dell'obbligo normativo in discorso sono descritte nel Codice Etico di BV, così come nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

Tali Documenti, costituiscono parte integrante del Modello 231 e si intendono qui interamente richiamati.

Dopo il recepimento della nuova disciplina europea in tema di whistleblowing, **Confindustria** ha elaborato, con il supporto dei propri Gruppi di lavoro, una **“Guida operativa”** che contiene una serie di indicazioni utili a supportare imprese e Associazioni nell'implementazione degli adempimenti previsti.

Il documento offre suggerimenti pratici sulle soluzioni più adeguate per definire le procedure interne, da declinare in funzione delle specificità di ciascuna struttura aziendale, quali ad esempio: la scelta e l'istituzione del canale di segnalazione interno; l'individuazione del soggetto chiamato a gestire la segnalazione e le attività che deve svolgere per darvi seguito.

Il documento, disponibile in allegato, tiene conto anche delle indicazioni fornite da ANAC, che è l'Autorità competente in questa materia e con cui Confindustria ha impostato fin da principio una proficua collaborazione, nelle proprie Linee Guida.



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Si precisa che, il presente Modello Organizzativo tiene conto delle Linee Guida e della Guida Operativa sull'implementazione dei Canali di Segnalazione interni.

Il 18 dicembre 2018 è stata approvata la nuova Legge Anticorruzione, conosciuta come Spazza-corrotti.

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge.

Sono diverse le novità introdotte dalla Legge Anticorruzione e l'impatto che la stessa ha avuto e avrà sul D.Lgs. 231/01.

L'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

- 1) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "*traffico di influenze illecite*" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;
- 2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;
- 3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e

BUREAU VERITAS NEX TA SRL

l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

La legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c.1) nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo **art. 25 quaterdecies**, il quale prevede che, in caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 – "si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Il catalogo dei reati che possono dar luogo a responsabilità amministrativa dell'ente è stato ampliato con il Decreto Legge 105 del 2019 – convertito con modifiche dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133 – recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Con la modifica dell'articolo 24-bis comma 3 del d.lgs. 231/2001, l'ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto-legge 105 del 2019.

La norma citata prevede che coloro i quali, allo scopo di ostacolare o condizionare: l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o

le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, rispondono dell'illecito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La disposizione è in vigore dal 21/11/2019.

La legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante "disposizioni urgenti disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati che possono dar luogo a responsabilità amministrativa dell'ente

Per l'effetto delle modifiche all'articolo 25 *quinquiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato reati tributari, l'ente sarà chiamato a rispondere:

- con una sanzione pari a 500 quote per il delitto di:
 - (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- con una sanzione pari a 400 quote per il delitto di:
 - (iv) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (di cui all'articolo 2 comma 2-bis del d.lgs. 74/2000);
 - (v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (di cui all'art. 8 comma 2-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - (vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
 - (vii) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Inoltre, il nuovo articolo 25 quinquiesdecies prevede:

- l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria se a seguito del reato tributario l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:
 - (i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - (iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La nuova disposizione è in vigore dal 25/12/2019.

Emergenza COVID-19

Nell'ultimo trimestre sono stati adottati nel nostro ordinamento una serie di provvedimenti d'urgenza volti ad adottare misure sempre più restrittive finalizzate al contenimento del contagio. In particolare: - il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; - il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 che contiene linee guida condivise per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, il cui contenuto è integralmente richiamato nella presente procedura; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

L'azienda si è posta il problema di comprendere se l'eventuale contagio da COVID-19 avvenuto nel luogo di lavoro, potesse essere comparabile all'infortunio sul luogo di lavoro, atto a configurare i reati previsti dagli artt. 589 e 590 del codice penale e, di conseguenza, fare scattare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 in virtù delle previsioni di cui all'art. 25-septies.

A tal fine l'azienda ha ritenuto comunque di individuare quali strumenti di ulteriore tutela per i dipendenti apposite procedure anti-Covid adottate nel corso della pandemia, nonché di prevedere nuove misure di tutela con un rientro graduale sul posto di lavoro a partire dall'8 giugno p.v., con la previsione di non superare il 30% della popolazione occupata in ufficio alla data del 30 giugno, riservandosi di valutare una eventuale implementazione successiva alla luce della situazione effettiva riscontrata a quella data.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Il tessuto normativo del Decreto Legislativo 231/2001 è stato, sia in costanza di emergenza pandemica, che nel seguito, ulteriormente modificato.

Tra le modifiche più risalenti, vi è il **D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75** "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" pubblicato nella G.U. 15 luglio 2020 n. 177.

La novella ha:

- ✓ Esteso la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ai **reati di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. 2, comma 1, L.898/1986), così modificando** il disposto di cui all'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" D.Lgs. 231/2001 prevedendo la sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto o danno ingente, nonché sanzioni interdittive ad esclusione della chiusura dell'attività e della revoca o sospensione di autorizzazioni. Inoltre, relativamente a tali fattispecie delittuose la responsabilità è stata estesa anche ai casi che vedono danneggiati non solo Stato ed Enti pubblici, ma anche l'Unione Europea;
- ✓ Arricchito l'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" di ulteriori fattispecie criminose quali:
 1. il **peculato** ad eccezione del peculato d'uso (**art.314, comma 1, c.p.**),
 2. il **peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**
 3. **l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)** prevedendo per l'ente, in caso di condanna per la commissione di uno di questi reati, una pena pecuniaria fino a 250 quote;
- ✓ Modificato l'art. 25-quinquiesdecies mediante l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis che fa riferimento ai delitti di cui al D.Lgs. 74/2000 di cui agli artt. 4 "Dichiarazione Infedele", art. 5 "Omessa Dichiarazione" e art- 10-quater "Indebita Compensazione". Trovano applicazione, in tutti questi casi, la



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dall'art. 25 quinquiesdecies;

- ✓ Inserito l'art. 25 sexiesdecies "Contrabbando" che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote e interdittive (escluse la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni) per i reati di cui al "Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia doganale" (D.P.R. 43/1973);
- ✓ Modificato altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 tra cui alcuni delitti contro la P.A. (artt. 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis) e contro il patrimonio (art. 640 c.p.) previsti nel Codice Penale ed infine, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è prevista la punibilità anche nell'ipotesi del tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Altri interventi normativi sono rappresentati dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il **Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 195** "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", apporta significative modifiche al codice penale agli articoli:

- ✓ 648 Ricettazione;
- ✓ 648-bis Riciclaggio;
- ✓ 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ✓ 648-ter. 1 Autoriciclaggio.

Tali novità incidono, pertanto, sul disposto di cui all'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" del D.Lgs. 231/2001 prevedendo:



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- ✓ l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio comprendendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni: il denaro, i beni o le utilità trasferiti o sostituiti possono ora provenire indifferentemente da qualsiasi reato; viene, inoltre, prevista una diminuzione di pena nel solo caso in cui il reato presupposto sia costituito da una contravvenzione;
- ✓ la rimodulazione delle pene previste per i delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio attraverso l'introduzione di nuove circostanze aggravanti (esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione) ed attenuanti (provenienza del denaro o delle cose da contravvenzione, particolare tenuità dei fatti di ricettazione);

Va rilevato che la Direttiva 1673/2018 mira a contrastare il riciclaggio attraverso il diritto penale, in ciò distinguendosi dalle precedenti direttive tuttora in vigore (la IV direttiva AML n. 849/2015, modificata dalla V direttiva n. 843/2018) aventi un approccio più incentrato sulla prevenzione e vigilanza rispetto a tale fenomeno. Lo scopo, come si legge al considerando 3, è quello di allineare la disciplina giuridica europea agli standard internazionali dettati dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti. In quest'ottica, la direttiva 1673/2018 da una parte prevede nuove norme in materia di giurisdizione e litispendenza volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità; dall'altra, detta agli Stati membri i requisiti minimi relativi alla configurazione del riciclaggio come reato ed alle sue sanzioni, reputando insufficiente in tal senso e meritevole di riforma la decisione quadro 2001/500/GAI2, che ha comportato il rischio concreto che il riciclatore possa essere agevolato per effetto delle lacune normative nei vari ordinamenti nazionali e degli ostacoli alla cooperazione tra gli Stati.

Il **Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 184** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" ha, invece, inserito l'art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", oltre che ad introdurre novità al codice penale.

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

Tale nuova fattispecie prevede che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter *"Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti"*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"* e per il delitto di cui all'articolo 640-ter *"Frode Informatica"*, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Inoltre, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 co. 2.

La modifica normativa intende estendere l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1, D.Lgs. 8.11.2021, n. 184 (*"un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*).

Tali interventi normativi hanno avuto significativi riflessi sulla responsabilità degli enti.

Il profilo di maggiore interesse non è rappresentato dalla circostanza che le società e gli enti possono essere considerati responsabili del delitto d'indebito utilizzo e



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del delitto che punisce la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informativi per la commissione di reati che hanno a che fare con strumenti di pagamento diversi dai contanti e la frode aggravata, piuttosto dalla circostanza che il legislatore ha esteso l'area di applicazione dei reati di ricettazione e riciclaggio, i quali devono ritenersi sussistenti anche quando i relativi reati presupposto saranno delitti colposi o contravvenzioni.

Da ultimo, occorre menzionare la Legge 23 dicembre 2021 n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020".

Tra le novità introdotte, la Legge Europea 2019 – 2020 ha apportato modifiche a diversi articoli del Codice penale, al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Inoltre, occorre menzionare la **l.n. 23 dicembre 2021 n. 238**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022 n. 12 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020".

Tra le novità introdotte, sono state apportate modifiche ad alcuni articoli del Codice Penale, al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Alcuni dei reati novellati sono richiamati dagli articoli:

1. **24-bis** del D.lgs. 231/01 "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati";
2. **25- quinquies** del D.lgs. 231/01 "Delitti contro la personalità individuale";
3. **25- sexies** del D.lgs. 231/2001 "Reati di abuso di mercato".

Nello specifico:

1. art. 24-bis D.Lgs. 231/01:

Le modifiche hanno interessato gli artt. 615- *quater* c.p., 615- *quinquies* c.p., 617- *quater* c.p., 617- *quinquies* c.p. richiamati nell'art. 24- *bis* D.lgs. 231/01.

L'art. 615- *quater* c.p., ora rubricato "**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**", prevede la punibilità di "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

È stata anche estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell'ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617-*quater*, comma 4.

Nell'art. **615- *quinqües* c.p.** "**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**", la parola "Diffusione" contenuta nella rubrica, è stata sostituita da "Detenzione, diffusione e installazione abusiva", la parola "si procura" nel corpo dell'articolo, è sostituita da "abusivamente si procura, detiene" e le parole "mette a disposizione di altri" sono sostituite da "mette in altro modo a disposizione di altri o installa".

L'art. **617- *quater* c.p.** "**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**" prevede un inasprimento della pena edittale applicabile.

L'art. **617- *quinqües* c.p.** "**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**", punisce il soggetto che "al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti" ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

2. art. 25- *quinqües* del D.lgs. 231/01:

Altre modifiche hanno riguardato anche gli artt. 600- *quater* c.p. e 609- *undecies* c.p. richiamati nell'art. 25- *quinqües* del D.lgs. 231/01.

L'art. **600- *quater* c.p.** ora rubricato "**Detenzione o accesso a materiale pornografico**", si è arricchito di un nuovo comma che recita "Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Anche **l’art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”** contempla un nuovo comma che prevede un aumento di pena se:

- ✓ il reato è commesso da più persone riunite;
- ✓ il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- ✓ dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- ✓ dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

3. art. 25- sexies del D.lgs. 231/01:

Infine, la riforma ha interessato gli artt. 184 e 185 del D.lgs. n. 58/1998 contemplati nell'art. 25- sexies del D.lgs. 231/01.

L’art. 184 del D.lgs. n. 58/1998, ora rubricato **“Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”**, è stato integralmente rivisto.

Infine, **nell’art. 185 D.lgs. n. 58/1998** vengono abrogati i commi 2- bis e 2-ter.

Il testo del D.lgs. 231/2001 è stato nuovamente modificato dalla **L. 9 marzo 2022, n.22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”**.

In particolare, l’art. 3 della Legge in esame ha innestato due nuove norme incriminatrici:

- a) **l’art. 25-septiesdecies**, che gradua in modo crescente la responsabilità in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. del codice penale:
- b) 518-novies (all’ente si applica la sanzione da 100 a 400 quote);
- c) 518-ter, 518-decies e 518-undecies (all’ente si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote);
- d) 518-duodecies e 518-quaterdecies (all’ente si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote);
- e) 518-bis, 518-quater e 518-octies (all’ente si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote);

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

Inoltre, in caso di condanna per uno dei suddetti reati, possono essere inflitte all'ente anche sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001) per una durata non superiore a due anni;

- f) **l'art. 25-duodevicies** che prevede la responsabilità, più grave delle altre, in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 518-sexies e 518-terdecies del codice penale (all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote, e nei casi previsti dall'art. dell'art. 16, comma 3 del D.lgs. 231/2001, anche la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Nel corso dell'anno 2023, tutt'ora in corso, vi sono state **due importanti modifiche** del D.Lgs 231/2001.

Nello specifico, **dapprima**, con **legge 14 luglio 2023, n. 93**, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*" è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 3 di suddetta Legge, rubricato "*Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale*", interviene sull'art. 171-ter legge 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies D.lgs. 231/2001) introducendo al comma 1 una nuova lettera h-bis).

Si riporta di seguito la disposizione introdotta dalla novella normativa:
"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro:
(...)

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

Si rammenta che l'art. 25-novies D.lgs. 231/2001 "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" prevede l'applicazione nei confronti dell'Ente di una **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote** in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo

**BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Al secondo comma è prevista l'applicazione all'Ente delle **sanzioni interdittive** indicate dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

Da ultimo, con la **l. 9 ottobre 2023 n. 137** "Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto legge 10 agosto 2023, n. 105**, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" è stata prevista **l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto** di cui al D.Lgs. 231/2001 dei seguenti reati:

- A) *Turbata libertà degli Incanti (art. 353 c.p.);*
- B) *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)*
- C) *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).*

Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inseriti **nell'art. 24** del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

- ✓ Sanzioni pecuniarie:
 - a) fino a 500 quote;
 - b) da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità.
- ✓ Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):
 - a) divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
 - c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per il reato di trasferimento fraudolento di valori, inserito nell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

- ✓ Sanzioni pecuniarie
 - a) da 250 a 600 quote.
- ✓ Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e):
 - b) interdizione dall'esercizio dell'attività;

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- c) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- e) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condizione esimente

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero della responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto "modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali" precedentemente illustrati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un "organo di controllo interno all'ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il presente modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni, secondo il principio che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo;
 - documentazione dei controlli;
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma del codice etico e delle procedure previste dal modello.

È opportuno evidenziare che il presente Modello, essendo redatto con riferimento alla realtà concreta della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3 MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO

La **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** è sensibile alle aspettative dei propri stakeholders ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri Amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, la **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**, in conformità delle politiche aziendali e sulla base dell'organigramma in vigore, ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione ed ha istituito l'organismo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ai fini della predisposizione del presente modello, la **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tale analisi sarà oggetto di revisione periodica conseguente all'introduzione di nuove figure di reato e/o eventuali modifiche organizzative

3.1 Struttura del Modello

Il Modello di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale, nonché di una serie di allegati consistenti in:

- Mappatura dei Rischi
- Codice Etico

3.2 Modalità di integrazione del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell'OdV.

3.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure, contenute nella Parte Speciale del presente modello, deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Costituiscono, inoltre, elementi del Modello:

- la mappatura dei rischi correlati alle attività sensibili, vale a dire delle attività;
- nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, custodita dall'Organismo di Vigilanza; tale

BUREAU VERITAS NEX TA SRL

documento, a carattere dinamico, potrà essere oggetto di periodiche revisioni, modifiche ed integrazioni;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e la sua rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio e, più in generale, il rispetto del "principio di segregazione delle responsabilità";
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4 ATTIVITÀ SENSIBILI

La **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** è una società del Gruppo Bureau Veritas recentemente trasformata in società d'ingegneria.

Si tratta di un'impresa indipendente che si occupa di supporto all'asset management, con particolare attenzione al controllo del mantenimento delle opere e delle infrastrutture, ai controlli e al coordinamento sulla progettazione e realizzazione di nuove opere nonché all'assistenza ad aziende pubbliche e private in materia di sicurezza, salute nei luoghi di lavoro, igiene e ambiente.

Le attività, c.d. sensibili, nel cui ambito si può ritenere che possano essere commessi, nell'interesse o a vantaggio di **BUREAU VERITAS NEX TA SRL**, reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, possono essere individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

- Partecipazione a bandi e gare, pubbliche e private

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- attività commerciale;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni, per ispezioni, ecc.;
- attività di formazione del bilancio, delle relazioni e dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- flussi informativi da e per il revisore unico;
- rapporto con i soci per quanto concerne il loro diritto di controllo;
- attività di controllo sull'operato degli Amministratori;
- operazioni con l'estero;
- acquisizione di consulenze;
- assunzione di personale;
- l'accesso, la permanenza e lo svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, sia interni all'azienda che presso gli outsources, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori, nonché le attività di controllo inerenti;
- la gestione dei sistemi informatici;
- la gestione delle problematiche inerenti sicurezza ed igiene del lavoro
- la gestione delle problematiche ambientali connesse all'attività svolta

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche sono state individuate, con maggiore livello di dettaglio, nella **mappatura dei rischi**, che è parte integrante del presente documento.

Sulla base di ogni diversa tipologie di reato "presupposto" sono state valutate le possibili conseguenze sull'organizzazione secondo lo schema sopra proposto.

Laddove le attività prese in esame non configuravano l'eventualità di potenziale accadimento è stata riportata la dizione N.A. (non applicabile) per consentire all'organizzazione, in caso di sostanziali revisioni organizzative, di aggiornare la mappatura dei rischi.

La valutazione ha portato alla individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione che ne misura il livello

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

di esposizione) e da un fattore di mitigazione (che prende in considerazione le prassi e delle procedure adottate dalla **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**).

Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in: basso, medio e alto.

Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra “probabilità” e “gravità” in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell'attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti. Pertanto il valore esprime l'ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente logica:

Basso (colore verde): il rischio della potenziale realizzazione del reato è estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte dell'OdV o della **FFG**, possono comunque essere indicati rilevi da valutare.

Medio (colore giallo): il rischio esiste ed è funzionale monitorare i processi sensibili ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti.

Alto (colore rosso): il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di volta in volta potrà individuare ulteriori attività che, a seguito dell'evoluzione legislativa o di significative variazioni nell'ambito dell'attività della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**, dovranno essere ricomprese nelle suddette ipotesi, curando che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

Il comportamento degli Amministratori e dei dipendenti della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**, quali ad esempio partner in joint venture, Ati, ecc. (“Partner”), devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello,



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

I comportamenti degli Amministratori, dei dipendenti, dei collaboratori anche esterni, e delle altre controparti contrattuali di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** devono, inoltre, conformarsi alle regole di condotta previste dal Codice etico e, per quanto di competenza, dai Protocolli comportamentali, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Le regole di comportamento di cui al presente Modello rispondono a finalità specifiche di indirizzo delle condotte in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al catalogo del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Rispetto al Codice etico, il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, mirando a prevenire la commissione dei Reati tipici ex D.lgs. 231/2001 ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione il divieto:

- di porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della P.A.;
- di promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre:

- I compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto.



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- I pagamenti possono essere effettuati come previsto dalle procedure esistenti, che contemplano l'utilizzo del denaro contante solo per importi esigui e per acquisti con carattere di occasionalità ed urgenza, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.
- Devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sul socio e sui terzi;
- devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (al socio, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, la tracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Istituzione e profilazione dell'OdV.

L'OdV è l'organo appositamente nominato dall'Organo dirigente della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, nonché di adattamento ed aggiornamento del Modello adottato.

Esso è "autonomo e indipendente", distinto dalla Proprietà e dalla Dirigenza della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**, ma "inerente" alla realtà aziendale, nonché espletato con "continuità d'azione".

L'OdV è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto. L'OdV può essere collegiale o monocratico.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo amministrativo ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo, il *budget* di dotazione annuale.

Entro tali limiti, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.

Per la composizione dell'Organismo è stata adottata l'opzione dell'istituzione di un Organismo monocratico.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**.

6.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- (a) sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti, partner;
- (b) sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- (c) sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta alle precedenti lettere.

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- b. verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari – vedi paragrafo 6.3;
- d. coordinarsi con le funzioni dedicate interne ed esterne per i programmi di formazione al personale;



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- e. promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- f. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV;
- g. coordinarsi con le altre aree aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà, di volta in volta, con le aree aziendali per acquisire ulteriori elementi di indagine.

6.3 Reporting nei confronti degli organi societari

L'OdV trasmetterà copia dei propri verbali al Consiglio di Amministrazione, esclusivamente qualora sia necessario un intervento del medesimo.

Inoltre, l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

6.4 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo.

A fine verifiche, sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

7 PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione al rischio di commissione sia dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, le procedure ed i controlli preventivi prevedono:

- un'attività formativa e informativa, rivolta ai Responsabili di area, avente per oggetto i principali rischi di commissione di reati nelle attività di competenza;



BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- un elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili delle aree aziendali ai fini della redazione dei documenti contabili societari;
- un incontro, da tenersi almeno una volta all'anno, fra l'OdV e il Collegio Sindacale;
- un'agenda degli adempimenti societari;
- la raccolta delle comunicazioni effettuate e ricevute e dei verbali relativi alle verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre, la prevenzione, rispetto alla possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, è assicurata dai principi fondamentali dei processi decisionali inerenti le attività sensibili, che sono:

A. Individuazione di un Responsabile Interno.

Il responsabile dell'area aziendale coinvolta in una attività sensibile è individuato come "Responsabile Interno". In situazioni particolari, il Presidente o l'Amministratore Delegato da questi incaricato, può nominare un Responsabile Interno.

Il Responsabile Interno, come sopra definito, deve predisporre, gestire e conservare la documentazione per i controlli dell'OdV, da cui risulti:

- l'indicazione degli elementi e circostanze rilevanti e attinenti l'attività sensibile (movimenti di denaro, nomina di consulenti, costituzione di ATI, consorzi, joint venture, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie ecc.);
- l'indicazione dei motivi che hanno portato alle scelte gestionali adottate.

B. Allineamento dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali.

L'OdV verificherà il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche quando la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato

C. Inserimento nei contratti di clausole specifiche relative sia all'osservanza del D.lgs. 231/2001, sia al rispetto delle leggi generali vigenti.

Le aree aziendali componenti devono fare in modo che nei contratti perfezionati siano inserite apposite clausole finalizzate:

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

- all'osservanza, da parte delle controparti e dei loro eventuali incaricati o consulenti, sia delle disposizioni del D.lgs. 231/2001, sia delle leggi generali vigenti;
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto, in caso di violazione sia del D.lgs. 231/2001, sia delle leggi generali vigenti.

8 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie, sia in entrata che in uscita, sono fondati su:

- un sistema di procure/deleghe chiaramente definite;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione della richiesta di acquisto al pagamento delle fatture;
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive sugli investimenti e sui costi aziendali, le necessarie autorizzazioni e specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

9 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO

L'obbligo di informazione grava su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** o a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**.

Le segnalazioni all'OdV, relative ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, potranno essere in forma scritta, oppure potranno essere effettuate in forma verbale.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti sia ai fini del D.lgs. 231/2001, sia alla legislazione generale, incluse quelle di natura officiosa provenienti da dipendenti, Consulenti, Partner, sono centralizzate verso l'OdV.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

Tra le informazioni che devono, comunque, essere obbligatoriamente e periodicamente indirizzate all'Organismo di Vigilanza si segnalano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei contratti per i quali **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** è risultata affidataria;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al catalogo al momento vigente;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- il sistema relativo alle deleghe di poteri.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche dell'indicata elencazione.

L'Organismo predisporrà una Tabella riepilogativa del flusso di informazioni richieste, con indicazione della cadenza e degli esponenti aziendali tenuti.

10 SISTEMA DISCIPLINARE

10.1 Principi generali

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato dalla **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ., giusta la prescrizione dell'art. 7, comma quarto, lett. b), d. lgs. 231.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Il presente Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle guarentigie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** (piccola e media impresa della Comunicazione, dell'Informazione e dei Servizi Innovativi).

L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ., alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o lavoristica.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato dalla **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Consulenti, collaboratori, intermediari, fornitori;
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

10.2 Infrazioni dei membri degli Organi sociali

La **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** presso dipendenti, soci e Stakeholders.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la leadership aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "giusta causa".

In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio sindacale e/o l'Assemblea, per l'assunzione pronta delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

BUREAU VERITAS NEX TA SRL

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea i provvedimenti idonei alla sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

10.3 Infrazioni dei Dirigenti

In caso di violazione del Dirigenti (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato ad negotia), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato. In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

10.4 Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori subordinati

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i dipendenti della **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** mediante affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento disciplinare aziendale, per le sanzioni assunte dal vigente Contratto Collettivo Nazionale.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori.

1. Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di ammonizione scritta, il lavoratore che:

adottò, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3. Incorre, inoltre, nel provvedimento di sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di 8 ore, il lavoratore che:

violò le procedure e le norme interne o adottò un comportamento non conforme di una certa gravità, quale ad esempio la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o presunta commissione di reati-presupposto.

4. Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari il lavoratore che:

adottò, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

BUREAU VERITAS NEX TA SRL

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Direzione con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

10.5 Infrazioni dei Collaboratori esterni e Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti dalla **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** -, comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 codice civile, ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ..

A tal fine la **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** provvederà ad inserire una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra la **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un addendum al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo.

La **BUREAU VERITAS NEX TA SRL** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

10.6 Principi procedurali

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente, nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente della **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

10.7 Rinvio

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare interno di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative del vigente CCNL applicabile.

Le disposizioni del presente documento sono inoltre da considerarsi come integrate al Codice Disciplinare, approvato da questa azienda in data 20 settembre 2018 e che definisce in dettaglio le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari

11 SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

11.1 Selezione

Il processo di ricerca, gestione della banca dati e selezione del personale è gestito dall'Amministratore Delegato.

In linea con i principi della separazione delle mansioni e trasparenza dei sistemi di controllo interno, vi è una definita separazione dei compiti tra l'area che richiede la risorsa interna e quella incaricata di effettuare l'individuazione dei candidati.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

Inoltre, le assunzioni sono determinate dal vertice aziendale (Presidente / Amministratore Delegato) e gestite dalla funzione incaricata della gestione personale. In caso di variazione è necessario l'intervento del CdA.

Di norma, il processo di ricerca e selezione del personale prevede:

a. - RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE

Inoltre di richiesta di assunzione da parte del responsabile dell'area aziendale interessato all'assunzione di un nuovo collaboratore.

In tale modulo sono riportate le motivazioni della richiesta di assunzione, le principali caratteristiche del profilo professionale da ricercare e le firme di presa visione e autorizzazione, se necessaria, la firma dell'Amministratore Delegato.

b. - RECLUTAMENTO E SELEZIONE

La funzione incaricata della gestione personale é responsabile della scelta del canale di reclutamento più idoneo (eventuale disponibilità di risorse interne, banca dati, università/scuole, inserzioni, società di consulenza). Una volta individuato il canale da utilizzare, questo avrà la richiesta preventiva, con il consenso dei candidati ai fini del rispetto della privacy, di tutte quelle informazioni, anche documentali, atte a provare l'integrità morale della persona ed i colloqui di preselezione e/o eventuali prove tecniche al fine di presentare, per la scelta finale, una ristretta rosa di candidati al richiedente.

c. - ASSUNZIONE ED INSERIMENTO

Effettuata la scelta del candidato da parte del responsabile dell'area aziendale, alla funzione incaricata della gestione personale sono demandati:

- tutti gli adempimenti contrattuali, compresa la lettera di assunzione.
- La predisposizione del piano di inserimento, informazione e formazione.

Al fine di garantire la massima tracciabilità delle scelte effettuate, la funzione incaricata della gestione personale custodirà in un apposito archivio tutti i documenti relativi alla selezione dei candidati.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

È espressamente vietata l'assunzione di parenti di dipendenti, Consulenti e Partner salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione dei Vertici Aziendali (Presidente ed Amministratore Delegato).

11.2 Informazione e formazione

La formazione del personale neo assunto è coordinata dal responsabile della funzione interessata, con attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, sulla rete informatica interna in una apposita cartella consultabile da tutto il personale:

- ✓ codice etico
- ✓ documenti relativi a "privacy", "politica qualità"
- ✓ procedure relative ad "emergenza Covid-19" e "smart-working"

con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle sanzioni previste.

In questa fase viene fatta firmare al neo assunto una dichiarazione di informativa sul contenuto dei documenti sopra indicati e consapevolezza delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme interne regolamentate dagli stessi.

12 OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

È fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza con **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**

13 SELEZIONE E INFORMATIVA A FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER

13.1 Selezione

La scelta di fornitori, consulenti, partner, è improntata al rispetto del divieto di conflitto di interessi, con particolare riferimento a rapporti di carattere parentale per i quali deve essere preventivamente informato l'OdV e devono essere autorizzati dal vertice aziendale.

BUREAU VERITAS NEXTA SRL

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, partner devono contenere una apposita clausola che attribuisce alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** di richiedere gli eventuali danni subiti.

13.2 Informativa e pubblicità

L'informativa ai fornitori, consulenti, partner è coordinata dalla Direzione, che ne gestisce i contratti, in collaborazione con le aree aziendali.

Ai fornitori, consulenti, partner viene consegnata una lettera, da firmare per ricevuta, con i riferimenti dell'adozione da parte di **BUREAU VERITAS NEXTA SRL** del Modello Organizzativo e l'invito alla visione ed al rispetto dei contenuti dei seguenti documenti consultabili sul sito internet aziendale:

- ✓ modello organizzativo interno D.lgs 231/2001;
- ✓ codice etico;
- ✓ documenti relativi a "privacy", "politica qualità";
- ✓ procedure relative ad "emergenza Covid-19"

14 Obblighi di fornitori, consulenti e partner

È fatto espresso divieto a fornitori, consulenti e partner, con particolare riferimento ai contratti in via esclusiva, di svolgere attività in concorrenza con **BUREAU VERITAS NEXTA SRL**.